



Unione Rubicone e Mare

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì – Cesena

ORDINANZA

NUMERO 84 DEL 08/07/2026

**OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI
MODIFICHE DELLA VIABILITA' NELLA GIORNATA DI SABATO 18 LUGLIO 2026 IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DIVINO". COMUNE DI BORGHI**

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI MODIFICHE DELLA VIABILITA' NELLA GIORNATA DI SABATO 18 LUGLIO 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DIVINO". COMUNE DI BORGHI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSA la scheda tecnica acquisita al prot. n. 23740 del 06/07/2026, presentata al Comune di Borghi in data 04/07/2026 dal Sig. Giuliano Bartolini, in qualità di presidente della locale Pro Loco e responsabile della manifestazione denominata "DiVino" che si svolgerà nel Comune di Borghi nella serata di sabato 18 luglio 2026;

RILEVATO che l'istanza di cui sopra è volta ad ottenere, in occasione del suindicato evento, l'istituzione di un divieto di transito e di sosta con rimozione coatta su alcune vie del Comune di Borghi;

PRESO ATTO della concessione di patrocinio all'iniziativa di cui sopra da parte del Comune di Borghi, espresso nella seduta di G.C. del 06/03/2026;

RILEVATO l'interesse pubblico della manifestazione;

STABILITO, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura dell'Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso dell'istruttoria, che l'interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell'aumentare la sicurezza dei cittadini;

RAVVISATA la necessità di adottare un provvedimento atto a disciplinare la circolazione stradale nel tratto stradale interessato dall'evento, al fine di consentirne il corretto svolgimento e di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose;

VISTI

- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, D. Lgs 285/92;
- l'art. 1, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della circolazione;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/92;
- il decreto di nomina prot. 43303 del 30/12/2024 del Presidente dell'Unione Rubicone e Mare con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Polizia Locale;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

PER I MOTIVI sopra rappresentati;

ORDINA

1. **dalle ore 18:00 di venerdì 17 luglio alle ore 24:00 di sabato 18 luglio 2026** in Via Fratelli Cervi e Parco Piero Pasolini del Comune di Borghi, sia vigente il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta;
2. **dalle ore 08:00 di venerdì 17 luglio alle ore 08:00 di domenica 19 luglio 2026** nell'area camper situata in Via del Poggio n.21 del Comune di Borghi, sia vigente il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta;

Sono esclusi dalle suddette prescrizioni:

- i mezzi del soccorso medico-polizia-antincendio e pubblici servizi;
- i mezzi adibiti ai lavori utili per lo svolgimento della manifestazione.

Le vigenti prescrizioni contrastanti con quanto sopra disposto sono sospese durante la validità della

presente ordinanza.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione e fornitura della occorrente segnaletica stradale, a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché dell'apposizione dei segnali di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio d'entrata in vigore di tale provvedimento, mentre l'apposizione della segnaletica di chiusura al traffico, il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica temporanea nonché la relativa rimozione e conseguente ripristino della viabilità originaria al termine delle esigenze, in ogni caso nel rispetto dei tempi indicati nella presente ordinanza, sono posti a carico degli organizzatori.

Agli responsabili dell'evento è inoltre fatto obbligo:

- di non lasciare rifiuti sulle aree pubbliche e di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;
- di assicurare che non sia arrecata offesa all'ambiente, alle strade ed ai relativi manufatti. Eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario;
- di adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare quanto disposto dalla direttiva n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018 emanata dal Ministero dell'Interno in ordine ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

In relazione all'adozione del presente provvedimento, per i responsabili del settore e del procedimento interno, si attesta che:

- [X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo dell'Unione Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014;
- [X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo dell'Unione Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del Decreto Legislativo 104/10, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato presso gli uffici in intestazione, nei giorni feriali di martedì, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, e di sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

A chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare la presente ordinanza.

Il Vice Comandante
ANGELO PISELLI